*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 147º — Numero 172**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 26 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

**RETTIFICHE**

*ERRATA-CORRIGE*



**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 171**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

DECRETO 14 luglio 2006.

**Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto di bilancio 2005 delle amministrazioni provinciali dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.**

**06A06783**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 giugno 2006, n. **238.**

**Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di geometra.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuativo della direttiva 89/48/CEE, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 0002326.U del 3 maggio 2006);

ADOTTA

il seguente regolamento:

*Capo I*

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

*a)* «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuativo della direttiva n. 89/48/CEE, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;

*b)* «decreto dirigenziale di riconoscimento», il decreto del Direttore generale della Giustizia Civile presso il Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

*c)* «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di geometra in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione;

*d)* «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dei geometri.

*Capo II*

PROVA ATTITUDINALE

Art. 2.

*Contenuto della prova attitudinale*

1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale. L'esame si svolge in lingua italiana e si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di riconoscimento.

2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto dirigenziale di riconoscimento, che individua le prove nonché le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato *A* al presente regolamento.

3. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta.

4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

5. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato *A*, da comunicare ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.

Art. 3.

*Commissione d'esame*

1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.

2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti iscritti all'albo

dei geometri con almeno otto anni di anzianità di iscrizione, designati dal Consiglio nazionale. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università o un Istituto universitario della Repubblica nelle materie su cui può vertere la prova attitudinale. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati del distretto della Corte d'Appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, con la qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.

3. La commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione, nonché gli eventuali compensi determinati dal Consiglio nazionale, sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4.

*Vigilanza sugli esami*

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3, in conformità alle disposizioni contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e successive modifiche.

Art. 5.

*Svolgimento dell'esame*

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato *B* al presente regolamento, unitamente a copia del decreto dirigenziale di riconoscimento e a copia di un documento di identità.

2. La commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato al recapito da questi indicato nella domanda ed al Ministero della giustizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.

Art. 6.

*Valutazione della prova attitudinale*

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.

2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.

3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

5. Il Consiglio nazionale dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

*Capo III*

TIROCINIO DI ADATTAMENTO

Art. 7.

*Oggetto e svolgimento del tirocinio*

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte, tra quelle elencate nell'allegato *A* al presente regolamento, in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.

2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento.

3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.

Art. 8.

*Elenco dei professionisti*

1. Presso il Consiglio nazionale è istituito l'elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento.

2. Tale elenco è formato annualmente su designazione dei collegi provinciali e circondariali, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti, e comprende geometri che esercitano la professione da almeno sette anni.

3. Copia dell'elenco è trasmessa ad ogni collegio provinciale e circondariale.

4. Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del collegio provinciale e circondariale cui è iscritto il professionista di cui al comma 1.

Art. 9.

*Obblighi del tirocinante*

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del codice deontologico dei geometri.

Art. 10.

*Registro dei tirocinanti*

1. Coloro che, muniti di decreto dirigenziale di riconoscimento, intendono svolgere, come misura compensativa, il tirocinio di adattamento, sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.

2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:

*a)* il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;

*b)* gli estremi del decreto dirigenziale di riconoscimento;

*c)* la data di decorrenza dell'iscrizione;

*d)* il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;

*e)* gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;

*f)* la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;

*g)* la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;

*h)* la data della cancellazione con relativa motivazione.

Art. 11.

*Iscrizione*

1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato *C* al presente regolamento.

2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza dell'incompatibilità prevista dall'articolo 7, comma 3, del presente regolamento.

3. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

*a)* copia di un documento di identità;

*b)* copia del decreto dirigenziale di riconoscimento;

*c)* attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale;

*d)* n. due fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.

4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; il richiedente esprime altresì l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.

5. La domanda di iscrizione può essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero essere presentata direttamente presso gli uffici del Consiglio nazionale. Nel caso di consegna presso gli uffici, viene apposta sulla domanda il timbro del Consiglio nazionale con la data di ricevimento e viene rilasciata ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.

6. La domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo non è accolta quando non ne sia possibile la regolarizzazione.

Art. 12.

*Delibera di iscrizione*

1. Il presidente, su delibera del Consiglio nazionale, provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.

3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al collegio provinciale o circondariale presso cui questo è iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13.

*Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio*

1. Ogni semestre il professionista compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene

controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del collegio provinciale o circondariale, o a un suo delegato, che vi appone il visto.

2. Nel termine di quindici giorni dal compimento del tirocinio, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al collegio provinciale o circondariale, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna diretta presso i rispettivi uffici, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.

3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio nazionale rilascia il certificato di compiuto tirocinio entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relazione.

4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio. Qualora invece ritenga di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.

4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Art. 14.

*Sospensione e interruzione del tirocinio*

1. Il tirocinio è sospeso da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per un tempo superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva.

2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per un tempo superiore alla metà della sua durata complessiva.

3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione e della causa di interruzione, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.

4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione del tirocinio per un periodo comunque non superiore ad un anno.

5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono deliberate dal Consiglio nazionale previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Il Consiglio nazionale, preso atto delle osservazioni dell'interessato, delibera con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15.

*Cancellazione dal registro dei tirocinanti*

1. Il Consiglio nazionale, previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:

*a)* rinuncia all'iscrizione;

*b)* dichiarazione di interruzione del tirocinio;

*c)* sopravvenuta incompatibilità;

*d)* condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni;

*e)* rilascio del certificato di iscrizione all'albo dei geometri.

2. La delibera di cancellazione dal registro dei tirocinanti è comunicata dal Consiglio nazionale all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

Art. 16.

*Sospensione dal registro dei tirocinanti*

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *d)*, il Consiglio nazionale, previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delibera la sospensione dal registro dei tirocinanti.

2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 giugno 2006

*Il Ministro:* MASTELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
*Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2006*
*Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 137*

ALLEGATO *A*
(articoli 2, commi 2 e 5, e 7, comma 1)

1. Topografia e catasto.
2. Disegno tecnico.
3. Tecnologia rurale.
4. Economia e contabilità.
5. Estimo.
6. Costruzioni.
7. Tecnologia delle costruzioni.
8. Scienza delle costruzioni.
9. Tecnica delle costruzioni.
10. Architettura tecnica.
11. Tecnologia dell'architettura.
12. Tecnica e pianificazione urbanistica.
13. Urbanistica.
14. Produzione edilizia.
15. Legislazione urbanistica.
16. Disciplina opere pubbliche.
17. Diritto pubblico e privato.

ALLEGATO *B*
(articolo 5, comma 1)

Al Consiglio nazionale geometri.

Il/la sottoscritto/a....................................................
nato/a il ................................ a ................................
cittadino/a....................... residente in.......................
in possesso del titolo professionale di..........................
rilasciato da...............................................................
a compimento di un corso di studi di ................. anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università ............................ con sede in............................
iscritto nell'albo professionale di................................
dal................................... (1) ed in possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ...............................

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva n. 2001/19/CE, di essere ammesso a sostenere la prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.

Data .............................

Firma ...........................

(1) Ove sussista il requisito.

ALLEGATO *C*
(articolo 11, comma 1)

Al Consiglio nazionale geometri.

Il/la sottoscritto/a....................................................
nato/a il ................................ a ................................
cittadino/a....................... residente in.......................
in possesso del titolo professionale di..........................
rilasciato da...............................................................
a compimento di un corso di studi di ................. anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università ............................ con sede in............................
iscritto nell'albo professionale di................................
dal................................... (1) ed in possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ...............................

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva n. 2001/19/CE, di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra;

dichiara

di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso:.........................................................................

dichiara

che non sussiste la incompatibilità prevista dall'art. 7, comma 3, del regolamento (rapporto subordinato con il professionista scelto per il tirocinio).

Data .............................

Firma ...........................

(1) Ove sussista il requisito.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

— Si riporta il testo degli articoli 6, 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni):

«Art. 6 *(Misure compensative)*. —1. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:

*a)* se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

*b)* se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*.

1-*bis*. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera *a)*.

2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale.

4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.».

«Art. 9 *(Disposizioni applicative delle misure compensative)*. — 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'art. 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.».

«Art. 11 *(Competenze per il riconoscimento)*. — 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:

*a)* il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera *a)*, individuato nell'allegato *A* del presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera *d)*. L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

*b)* il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere *c)*, *d)* ed *e)*;

*c)* il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;

*d)* il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

*e)* il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di Istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

*f)* il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 12 *(Procedura di riconoscimento)*. — 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.

2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i rappresentanti:

*a)* degli altri Ministeri di cui all'allegato *A*;

*b)* del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

*c)* del Ministero degli affari esteri;

*d)* del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

*e)* del Dipartimento per la funzione pubblica.

Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.

6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.

7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.».

*Note all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 8 *(Prova attitudinale).* — 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.

2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.

3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

3-*bis.* L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art. 12.».

*Nota all'art. 4:*

— Il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, reca: «Regolamento per la professione di geometra.».

*Nota all'art. 7:*

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 7 *(Tirocinio di adattamento).* — 1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.

2-*bis.* La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.

3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.

4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.».

**06G0258**

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 20 aprile 2006, n. **239.**

**Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: «Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali».**

### IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visti gli articoli 101, 102, 103, 110 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 gennaio 2006;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 2006, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente:

*«Art. 4* (Libero ingresso e ingresso gratuito). — *1. È autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, quando gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di legittimazione siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno precedente.*

*2. Il comitato regionale per i servizi di biglietteria può stabilire che agli istituti ed ai luoghi di cui al comma 1 si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti.*

*3. È consentito l'ingresso gratuito:*

*a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;*

*b) agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;*

*c) al personale del Ministero;*

*d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);*

*e) ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati;*

*f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell'istituto;*

*g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-*

*artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;*

*h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;*

*i) ai cittadini dell'Unione europea portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;*

*l) agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del Codice, attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.*

*4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonché da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze, i capi degli istituti possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati.*

*5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, i direttori generali competenti per materia possono rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonché individuare — previo parere del comitato regionale per i servizi di biglietteria — categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi.*

*6. Per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni nonché per i docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato, l'importo del biglietto di ingresso è ridotto della metà.*

*7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e), e sulle riduzioni di cui al comma 6.».*

Art. 2.

1. È abrogato il comma 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 aprile 2006

*Il Ministro:* BUTTIGLIONE

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

*Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2006*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 4, foglio n. 216*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alla premessa:*

— Il testo degli articoli 101, 102, 103, 110 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2004, n. 45, è il seguente:

«Art. 101 *(Istituti e luoghi della cultura)*. — 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

*a)* «museo», una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

*b)* «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

*c)* «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

*d)* «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

*e)* «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

*f)* «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.».

«Art. 102 *(Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica)*. — 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'art. 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.».

«Art. 103 *(Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura)*. — 1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.

2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.

3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:

*a)* i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;

*b)* le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera *c)*;

*c)* le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.

*d)* l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.».

«Art. 110 *(Incasso e riparto di proventi)*. — 1. Nei casi previsti dall'art. 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.

2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'art. 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed al luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.».

«Art. 130 *(Disposizioni regolamentari precedenti)*. — 1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214.

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. *(Omissis)*.

2. *(Omissis)*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. *(Omissis)*.

4-*bis*. *(Omissis)*.

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 2004, n. 166.

— Il testo dell'art. 1 della legge 25 marzo 1997, n. 78, recante «Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1997, n. 74, è il seguente:

«Art. 1. — 1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive modificazioni, è soppressa».

2. [abrogato].

3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alle finalità di cui all'art. 3, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma.

4. [abrogato].

5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente è autorizzato ad emanare specifiche disposizioni e a stipulare apposite convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati, sia con operatori interessati per attivare le nuove modalità di emissione, distribuzione, vendita e riscossione del corrispettivo dei biglietti d'ingresso. Le disposizioni e le convenzioni possono riguardare alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole città o in delimitate aree geografiche.».

— Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1998, n. 35.

*Nota all'art. 2:*

— Il decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222 (Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali.), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 2005, n. 255.

— Si riporta l'art. 4 come modificato dal presente regolamento:

«Art. 4 *(Norme transitorie e finali)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

2. Dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'art. 1, comma 1, e gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507.

3. [abrogato].».

**06G0257**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2006.

**Ulteriore finanziamento di interventi urgenti da realizzare in attuazione degli «Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2004;

Vista la nota DPC/PRE/0046570 del 20 settembre 2005 del capo del Dipartimento protezione civile, indirizzata alle regioni ed alle province autonome;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, recante «Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 19 ottobre 2005;

Vista la nota DPC/VC/0056200 del 10 novembre 2005 con la quale il capo del Dipartimento della protezione civile ha definito le modalità per l'attivazione di specifici finanziamenti diretti a favorire l'attuazione della predetta direttiva del 29 settembre 2005;

Visto il decreto n. 5184 del 24 novembre 2005 con il quale, per la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla richiamata direttiva del 29 settembre 2005, in favore delle regioni e delle province autonome è stata impegnata la somma di € 50.000.000,00;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 2006 n. 81, con il quale è stato ammesso al finanziamento per complessivi € 42.475.676,79 un primo gruppo di interventi proposti dalle regioni e dalle provincie autonome;

Viste le note con le quali il Dipartimento della protezione civile ha richiesto alle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Umbria, Sardegna, Veneto ulteriori chiarimenti nonché la possibilità di attuare taluni interventi per stralci funzionali contenuti nell'importo complessivo di 300.000 euro, o, in alternativa, a valere su autonoma copertura finanziaria integrativa del contributo di 300.000 euro;

Viste le note con le quali le regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Umbria, Sardegna, Veneto, hanno fornito le indicazioni di cui sopra entro il termine del 10 gennaio 2005;

Vista la nota della Regione Puglia, trasmessa al Dipartimento della protezione civile a mezzo fax in data 13 gennaio 2005;

Vista la nota con la quale la Regione siciliana ha comunicato che un intervento ammesso a finanziamento è già stato appaltato a valere interamente su finanziamenti regionali;

Viste le risultanze della ulteriore istruttoria condotta dalle strutture del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle modalità e dei criteri esposti nella richiamata nota DPC/VC/0056200 del 10 novembre 2005 e dei riscontri e chiarimenti fatti pervenire dalle regioni interessate entro i termini previsti;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il finanziamento degli interventi indicati nell'allegato al presente provvedimento, negli importi ivi stabiliti per ciascuno.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui all'art. 1 devono essere iniziati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Gli interventi che non abbiano avuto inizio entro il predetto termine decadono dal finanziamento.

2. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 1 le regioni e le province autonome comunicano al Dipartimento della protezione civile la data di inizio di ciascun intervento, ove del caso indicando gli estremi dei provvedimenti adottati per la restituzione al fondo per la protezione civile delle risorse relative agli eventuali interventi decaduti per effetto del mancato rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Gli interventi di cui all'art. 1 devono essere completati entro centottanta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di inizio di ciascuno quale risultante dalle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 2.

2. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 1 le regioni e le province autonome comunicano al Dipartimento della protezione civile la data di completamento di ciascun intervento. Nel caso di mancato completamento entro il predetto termine, con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile è disposta la revoca del finanziamento concesso per l'intervento. Le risorse rivenienti per effetto dei provvedimenti di revoca sono riversate entro quindici giorni al fondo per la protezione civile.

Art. 4.

1. Le regioni e le province autonome assicurano la vigilanza sulla realizzazione degli interventi assumendo ogni iniziativa ritenuta utile per consentire l'avvio ed il completamento degli interventi stessi entro i termini stabiliti. Nel contesto di tale attività le regioni e le province autonome possono proporre in qualunque momento al Dipartimento della protezione civile la revoca di finanziamenti relativi ad interventi per i quali non risulti possibile il rispetto dei termini di completamento stabiliti.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 del presente decreto, pari ad € 7.911.823,21, si provvede a valere sul finanziamento di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile, rep. n. 5184 del 24 novembre 2005.

Art. 6.

1. All'elenco allegato al decreto del 19 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2006 sono apportate le sotto richiamate modifiche:

Regione Abruzzo:

intervento codice AI\ABR\012\TE - la quota di finanziamento a valere sul fondo di protezione civile è ridotta ad euro 150.000,00 in quanto è previsto un cofinanziamento pari ad euro 50.000,00;

intervento codice AI/ABR\013\TE - la quota di finanziamento a valere sul fondo di protezione civile è ridotta ad euro 225.000,00 in quanto è previsto un cofinanziamento pari ad euro 75.000,00;

Regione siciliana:

l'intervento codice AI/SIC/004/EN, il cui finanziamento a carico del fondo di protezione civile era di 262.500 euro, è espunto in quanto già appaltato a valere interamente su fondi regionali.

2. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del 19 gennaio 2006 è modificato come segue: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari ad € 42.088.176,79, si provvede a valere sul finanziamento di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile, rep. n. 5184 del 24 novembre 2005.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2006

*Il Presidente:* BERLUSCONI

*Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 8, foglio n. 355*

ALLEGATO

# Elenco degli interventi finanziati

| CODICE | TITOLO INTERVENTO | COMUNE | IMPORTO TOTALE | CONTRIBUTO ALTRI ENTI | CONTRIBUTO DPC |
|---|---|---|---|---|---|
| **BASILICATA** | | | | | |
| AI/BAS/001/PZ | interventi di ripristino della funzionalità della rete scolante e di regimazione delle acque - località Castello via Montegrappa - 1 Stralcio | Latronico | € 300.000,00 | € - | € 300.000,00 |
| AI/BAS/002/PZ | realizzazione di opere di regimazione delle acque - torrenti e fossi del reticolo idrografico prospiciente il Rione Mauro - 1 Stralcio | Sant'Arcangelo | € 300.000,00 | € - | € 300.000,00 |
| **ABRUZZO** | | | | | |
| AI/ABR/001/TE | Vetoio – Aterno: realizzazione di una zona di espansione delle acque | L'Aquila – centro abitato di Pile | € 800.000,00 | € 500.000,00 | € 300.000,00 |
| **VENETO** | | | | | |
| AI/VEN/001/VE | Manutenzione straordinaria dell'impianto idrovoro di Campalto - I stralcio | Campalto | € 300.000,00 | € - | € 300.000,00 |
| AI/VEN/003/VR | Manutenzione idraulica dei corsi d'acqua affluenti di sinistra del fiume Adige a valle di Verona - 1 Stralcio | Vari | € 300.000,00 | € - | € 300.000,00 |
| AI/VEN/008/BL | Costruzione di argini, a protezione della frazione di Alpaos e parte della frazione di Lamosano per mitigazione erosione provocata dalla frana del Tessina | Chies d'Alpago | € 280.000,00 | € - | € 280.000,00 |
| AI/VEN/009/VR | Manutenzione idraulica del fiume Adige nel tratto a monte di Verona in comuni vari - I Stralcio | Vari | € 250.000,00 | € - | € 250.000,00 |
| AI/VEN/011/VE | Lavori di adeguamento e rinforzo degli argini del canale dei Lovi - 1 Stralcio | Vari | € 300.000,00 | € - | € 300.000,00 |
| **EMILIA ROMAGNA** | | | | | |
| AI/EMI/001/FE | Manutenzione straordinaria dell'alveo in dissesto del canale di Cento | Cento | € 400.000,00 | € 100.000,00 | € 300.000,00 |
| AI/EMI/003/MO | Lavori di aumento delle officiosità del canale Naviglio in località prati San Clemente | Modena e Bastiglia | € 360.000,00 | € 60.000,00 | € 300.000,00 |
| AI/EMI/004/BO | Messa in sicurezza arginatura del torrente Quaderna | Medicina | € 400.000,00 | € 100.000,00 | € 300.000,00 |
| AI/EMI/005/BO | Interventi di messa in sicurezza arginature del torrente Canalazzo | Budrio | € 350.000,00 | € 50.000,00 | € 300.000,00 |
| AI/EMI/010/FE | Manutenzione straordinaria dell'alveo in dissesto del canale di Cento, nel tratto compreso tra Vigarano Pieve e Porotto | Vigarano Mainarda Ferrara | € 400.000,00 | € 100.000,00 | € 300.000,00 |

| CODICE | TITOLO INTERVENTO | COMUNE | IMPORTO TOTALE | CONTRIBUTO ALTRI ENTI | CONTRIBUTO DPC |
|---|---|---|---|---|---|
| AI/EMI/011/RE | Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico del t. Crostolo | Casina, Quattro castella e Vezzano sul Crostolo | € 390.000,00 | € 90.000,00 | € 300.000,00 |

**PIEMONTE**

| CODICE | TITOLO INTERVENTO | COMUNE | IMPORTO TOTALE | CONTRIBUTO ALTRI ENTI | CONTRIBUTO DPC |
|---|---|---|---|---|---|
| AI/PIE/01/BI | Lavori di pronto intervento torrente Chiebbia | Biella | € 320.000,00 | € 20.000,00 | € 300.000,00 |
| AI/PIE/02/CN | Ricalibratura torr. Ellero consolidamento briglia e muri spondali | Mondovì | € 400.000,00 | € 100.000,00 | € 300.000,00 |
| AI/PIE/03/CN | Lavori di sistemazione idraulica dei rii Verde, Valnebira, Rolandi e messa in sicurezza area artigianale | Montà | € 300.000,00 | € - | € 300.000,00 |
| AI/PIE/08/VB | Sistemazione idraulica conoide rio Nibbio | Mergozzo | € 300.000,00 | € - | € 300.000,00 |

**UMBRIA**

| CODICE | TITOLO INTERVENTO | COMUNE | IMPORTO TOTALE | CONTRIBUTO ALTRI ENTI | CONTRIBUTO DPC |
|---|---|---|---|---|---|
| AI/UMB/003/PG | Sistemazione idraulica del Torrente Tessino | Spoleto | € 555.000,00 | € 255.000,00 | € 300.000,00 |

**SARDEGNA**

| CODICE | TITOLO INTERVENTO | COMUNE | IMPORTO TOTALE | CONTRIBUTO ALTRI ENTI | CONTRIBUTO DPC |
|---|---|---|---|---|---|
| AI/SAR/001/OR | Sistemazione idraulica Rio Spironcina e Rio Funtanedda | Usellus | € 300.000,00 | € - | € 300.000,00 |
| AI/SAR/003/CA | Interventi di manutenzione e sistemazione di un tratto del Rio Coxinas e del sistema di smaltimanto delle acque meteoriche in località Arenas | Donori | € 300.000,00 | € - | € 300.000,00 |
| AI/SAR/005/CA | Manutenzione e messa in sicurezza del tratto del Rio Mannu compreso tra l'abitato e il ponte sulla 195 | Domus de Maria | € 300.000,00 | € - | € 300.000,00 |

**LOMBARDIA**

| CODICE | TITOLO INTERVENTO | COMUNE | IMPORTO TOTALE | CONTRIBUTO ALTRI ENTI | CONTRIBUTO DPC |
|---|---|---|---|---|---|
| AI/LOM/014/CR | Protezione piede scarpata drenaggio e consolidamento della stessa rinaturalizzazione del versante - Via Cavallatico | CROTTA D'ADDA | € 300.000,00 | € - | € 300.000,00 |
| AI/LOM/015/LC | sistemazione di versante anche con tecniche d'ingegneria naturalistica, regimazioni di sponde ed alvei e consolidamento manufatti ammalorati - Masna; Bassola; Pozzallo; Val Caravina | Perledo e Primaluna | € 350.000,00 | € 50.000,00 | € 300.000,00 |
| AI/LOM/016/LO | risostituzione del tombotto con manufatto di sezione adeguata, rimozione della vegetazione e del materiale in frana interferenti con in deflusso, risagomatura e stabilizzazine delle sponde. Creazione scaricatore della roggia Guardalobbia in ramo secondario (direzione Retegno) al fine di ridurre le portate immesse nel Fossadazzo | San Fiorano - Codogno | € 300.000,00 | € - | € 300.000,00 |
| AI/LOM/017/MN | Rinforzo arginature | Bagnolo San Vito | € 450.000,00 | € 150.000,00 | € 300.000,00 |

**SICILIA**

| CODICE | TITOLO INTERVENTO | COMUNE | IMPORTO TOTALE | CONTRIBUTO ALTRI ENTI | CONTRIBUTO DPC |
|---|---|---|---|---|---|
| AI/SIC/014/AG | Adeguamento sezione di deflusso del torrente Roccolo e creazione vasca di calma | Motta Camastra | € 300.000,00 | € 118.176,79 | € 181.823,21 |
| | | | | TOTALE | € 7.911.823,21 |

06A06859

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 giugno 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Vasquez Matheus Maria Jackeline, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, n. 189, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Vasquez Matheus Maria Jackeline, nata il 13 maggio 1972 a Lima (Perù), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Perù di «Ingeniera en Industrias Alimentarias», come attestato dal «Colegio de Ingenieros del Peru» cui la richiedente risulta iscritta dal 3 novembre 1997 al n. 54958, ai fini dell'accesso all'albo dei Tecnologi alimentari ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente ha, altresì, conseguito presso l'«Universidad Nacional Agraria La Molina» i seguenti titoli accademici: «Bachiller en Ciencias - Industrias Alimentarias» in data 7 novembre 1995 e «Ingeniero en Industrais Alimentarias» in data 13 maggio 1997;

Preso atto che la sig.ra Vasquez Matheus ha svolto un corso *post-lauream* in «Gestione di qualità totale e produttività» presso l'«Universidad Nacional Agraria La Molina» nel 1996 nonché ha documentato lo svolgimento di attività professionale maturata dal 1996 al 2003 presso ditte del Perù e la frequenza di corsi di aggiornamento professionale;

Viste le determinazioni delle Conferenza di servizi nelle sedute dell'11 aprile 2006 e del 23 maggio 2006;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari nella nota in atti datata 18 maggio 2006;

Rilevato che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare e l'iscrizione all'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Vasquez Matheus possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Torino in data 28 dicembre 2004 con validità fino al 19 ottobre 2007 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Vasquez Matheus Maria Jackeline, nata il 13 maggio 1972 a Lima (Perù), cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei tecnologi alimentari, e l'esercizio della omonima professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 28 giugno 2006

*Il direttore generale:* PAPA

**06A06625**

DECRETO 28 giugno 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Creuso Carla, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza d sig.ra Creuso Carla, nata a Sorengo (Svizzera) il 27 giugno 1966, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di «psicologa» conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo degli «psicologi - sezione A» e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in psicologia - Indirizzo psicologia dello sviluppo e dell'educazione» presso l'«Università degli studi di Padova» in data 25 ottobre 1995;

Preso atto che la richiedente è autorizzata al libero esercizio della professione di psicologa nel Cantone Ticino dall'11 luglio 1997, come attestato dall'Ufficio di Sanità della Repubblica e Cantone del Ticino;

Considerato che la sig.ra Creuso risulta iscritta alla Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP) dal 26 maggio 2000 e ha documentato lo svolgimento di attività di tirocinio e professionale in ambito psicologico;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 febbraio 2006;

Sentito il rappresentante di categoria nella nota in atti datata 27 febbraio 2006;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo - sezione A», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Creuso Carla, nata a Sorengo (Svizzera) il 27 giugno 1966, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi - sezione A» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 giugno 2006

*Il direttore generale:* PAPA

**06A06626**

DECRETO 28 giugno 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Altamirano Valle Miryan Rosabel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di

riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Altamirano Valle Miryan Rosabel, nata a Lima (Perù) l'8 settembre 1953, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicòlogo» conseguito in Perù, come attestato dal «Colegio de Psicòlogos del Perù» cui la richiedente risulta iscritta dal 29 marzo 1982, ai fini dell'accesso all'albo degli «psicologi - sezione A» ed esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che la sig.ra Altamirano Valle è in possesso dei titoli accademici di «Bachiller en Psicologìa» e di «Licenciado en Psicologia» conseguiti presso la «Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega» di Lima (Perù) rispettivamente in data 20 ottobre 1977 e 11 marzo 1982;

Preso atto che il titolo accademico di «Bachiller en Psicologìa» conseguito in Perù è stato dichiarato equipollente con la «Laurea in Psicologia - indirizzo Psicologia dello sviluppo e dell'educazione», a seguito di delibera del consiglio di facoltà di scienza della formazione dell'Università degli studi di Firenze datata 24 febbraio 1999;

Preso atto che la sig.ra Altamirano Valle possiede un'ampia esperienza professionale maturata in Perù dal 1977 al 1991, come documentato in atti;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo - sezione A», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Firenze in data 16 gennaio 1996, rinnovato in data 24 novembre 2004 con validità fino al 6 ottobre 2006 per motivi di lavoro;

Decreta:

Alla sig.ra Altamirano Valle Miryan Rosabel, nata a Lima (Perù) l'8 settembre 1953, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi - sezione A» e l'esercizio della professione in Italia», fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 28 giugno 2006

*Il direttore generale:* PAPA

**06A06627**

DECRETO 28 giugno 2006.

**Riconoscimento, al sig. Dellarossa Marcelo Enrique, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della discinlina chi relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Dellarossa Marcelo Enrique, a Marcos Juarez (Argentina) il 19 giugno 1964, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale quinquennale di «Ingeniero Electricista Electronico» conseguito in Argentina presso l'«Universidad Nacional de Còrdoba» di Cordoba (Argentina) in data 7 agosto 1990 e rilasciato in data 7 settembre 1990, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A» settore industriale e settore dell'informazione e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere industriale» e di «ingegnere dell'informazione»;

Preso atto che il richiedente è iscritto al «Colegio de Ingenieros Especialistas de Cordoba» dal 18 luglio 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 28 febbraio 2006;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;

Rilevato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione sia di «ingegnere - settore industriale» sia di «ingegnere dell'informazione» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto lart. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Dellarossa Marcelo Enrique, nato a Marcos Juarez (Argentina) il 19 giugno 1964, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e sezione A settore dell'informazione e l'esercizio delle omonime professioni in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale che - per l'iscrizione alla sez. A del settore industriale - verterà sulle seguenti materie:

1) propulsione aerospaziale;

2) costruzione di macchine;

3) deontologia professionale (solo orale) - e per l'iscrizione alla sez. A del settore dell'informazione - verterà sulle seguenti materie: 1) informatica, 2) deontologla professionale (solo orale).

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 giugno 2006

*Il direttore generale:* PAPA

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto per l'iscrizione nei due settori industriale e dell'informazione della sez. A dell'albo degli ingegneri, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2 per le sue sezioni.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologla professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «industriale» e «dell'informazione».

**06A06628**

DECRETO 28 giugno 2006.

**Riconoscimento, al sig. Antonelli Domenico, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Vsto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Antonelli Domenico, nato il 4 settembre 1968 a Flushing — New York (USA), cittadino statunitense, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, la dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio in Italia della attività professionale di «ingegnere — sezione A — settore civile ambientale»e l'iscrizione nel relativo albo professionale;

Considerato che il richiedente ha conseguito i seguenti titoli accademici: «Bachelor of Engineering», conseguito il 22 maggio 1992 presso il «Pratt Institute» di New York ed il «Master of Science (Civil Engineering) conseguito presso la «Polytechnic University» di New York in data 31 gennaio 2000;

Preso atto che il sig. Antonelli ha conseguito il titolo professionale di «Professional Engineer» in data 11 febbraio 1999, come attestato da «The University of the State of New York — Education Department» di New York;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il sig. Antonelli abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio della Stato per motivi di lavoro autonomo;

Dichiara:

Che non sussistono motivi ostativi al rilascio al sig. Antonelli Domenico, nato il 4 settembre 1968 a Flushing — New York (USA), cittadino statunitense, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di «ingegnere - sezione A — settore civile ambientale» in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni. La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovrà essere presentata alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.

Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, il sig. Antonelli Domenico potrà richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale statunitense di «Professional Engineer» ai fini dell'iscrizione all'albo degli ingegneri — sezione A — settore civile ambientale in Italia.

Roma, 28 giugno 2006

*Il direttore generale:* PAPA

**06A06629**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 luglio 2006.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, relativo all'emissione del 30 giugno 2006.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 66493 del 22 giugno 2006, che ha disposto per il 30 giugno 2006 l'emissione dei buoni ordinari dei Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 66493 del 22 giugno 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2006;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2006 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 98,449.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a € 162.040.630,00 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 29 dicembre 2006.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,571 ed a 97,963.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**06A06951**

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 maggio 2006.

**Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Giovanni Lorenzo Forcieri.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10, della citata legge n. 25 del 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, concernente «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale il dott. Giovanni Lorenzo Forcieri è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato dott. Giovanni Lorenzo Forcieri è delegato ad intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro, presso il Senato della Repubblica e la camera dei deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della difesa, nonché per gli atti di controllo e di indirizzo politico, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale della Marina, esclusi gli atti di approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali, di nomina dei rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati, nonché degli addetti presso le ambasciate e gli organismi internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2006

*Il Ministro:* PARISI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2006*
*Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 7, foglio n. 146*

**06A06889**

DECRETO 22 maggio 2006.

**Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla difesa ing. Emidio Casula.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10, della citata legge n. 25 del 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, concernente «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale l'ing. Emidio Casula è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato ing. Emidio Casula è delegato ad intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro, presso il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della difesa, nonché per gli atti di controllo e di indirizzo politico, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale dell'Aeronautica, esclusi gli atti di approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali, di nomina dei rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati, nonché degli addetti presso le ambasciate e gli organismi internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2006

*Il Ministro:* PARISI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2006*
*Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 7, foglio n. 145*

**06A06890**

DECRETO 22 maggio 2006.

**Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Marco Verzaschi.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10, della citata legge n. 25 del 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, concernente «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale il dott. Marco Verzaschi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato dott. Marco Verzaschi è delegato ad intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro, presso il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della difesa, nonché per gli atti di controllo e di indirizzo politico, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

1. Al sottosegretario di Stato è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale dell'Esercito, esclusi gli atti di approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali, di nomina dei rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati, nonché degli addetti presso le ambasciate e gli organismi internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2006

*Il Ministro:* PARISI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2006*
*Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 7, foglio n. 147*

**06A06891**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 giugno 2006.

**Riconoscimento, al sig. Manuel Rafael Garcia Maca, di titolo professionale estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Manuel Rafael Garcia Maca, cittadino peruviano, ha chiesto il riconoscimento del «Certificado Official de Estudios», conseguito presso la Scuola statale «C.E.N. "Felipe Santiago Estenos"» di Chaclacayo, Lima (Perù), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abiitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 maggio 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, pure in assenza di valutabile esperienza professionale, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Milano il 13 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Manuel Rafael Garcia Maca, nato il 5 marzo 1968 a Lima (Perù), cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2006

*Il direttore generale:* SPIGARELLI

**06A06671**

DECRETO 22 giugno 2006.

**Riconoscimento, al sig. Pablo Vallejos, di titolo professionale estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Pablo Vallejos, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Tècnico mecànico», conseguito presso la Scuola pubblica «E.N.E.T. "Mercedes-Benz Argentina"» di Gonzàlez Catàn, Buenos Aires (Argentina), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 maggio 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, pure in assenza di esperienza professionale, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato dalla Questura di Vercelli il 6 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Pablo Vallejos, nato il 26 marzo 1975 a Buenos Aires (Argentina), cittadino argentino, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2006

*Il direttore generale:* SPIGARELLI

**06A06672**

---

DECRETO 22 giugno 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Santarosa Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Noicattaro, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 12 febbraio 2005 e dal successivo accertamento ispettivo in data 13 aprile 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Società Santarosa Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Noicattaro (Bari) (codice fiscale 03895920720) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i dott. Giuseppe Tamborrino, nato a Lecce il 16 marzo 1968, con studio in Lecce, piazza S. Oronzo n. 40 è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal c.m. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

*Il Ministro:* BERSANI

**06A06857**

---

DECRETO 22 giugno 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di servizi collettivi Stella del mare S.c. a r.l.», in Castellaneta.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2002 con il quale la «Cooperativa di servizi collettivi Stella del Mare S.c. a r.l.» con sede in Frazione Marina di Castellaneta - Castellaneta (Taranto) è stata sciolta ai sensi dell'ex art. 2544 del codice civile e la dott.ssa. Spada Mariella ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota con quale la dott.ssa Spada Mariella rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gemma Giorgio, nato a Brindisi il 9 giugno 1963, residente a Latiano (Brindisi), via T. Fuortes n. 58, è nominato commissario liquidatore della «Cooperativa di servizi collettivi Stella del Mare S.c.a.r.l.» con sede in Frazione Marina di Castellaneta - Castellaneta (Taranto), già sciolta ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 novembre 2002, in sostituzione della dott.ssa. Spada Mariella, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2006

*Il Ministro:* BERSANI

**06A06824**

---

DECRETO 22 giugno 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia Ippogrifo a r.l.», in Segni.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2005 con il quale la «Società cooperattva edilizia Ippogrifo a r.l.», con sede in Segni (Roma) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Serrao Francesco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con quale il dott. Serrao Francesco rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Lupattelli Giuseppe, nato a Roma il 24 luglio 1966, con studio in Roma, via F. Cesi n. 72, è nominato commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia Ippogrifo a r.l.» con sede in Segni (Roma), già sciolta ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 5 dicembre 2005, in sostituzione del dott. Serrao Francesco, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2006

*Il Ministro:* BERSANI

**06A06825**

DECRETO 22 giugno 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale Aurora a r.l.», in S. Giorgio di Lomellina.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2006 con il quale la «Cooperativa sociale Aurora a r.l.» con sede in S. Giorgio di Lomellina (Pavia) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Ghidotti Mauro Giovanni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con quale il dott. Ghidotti Mauro Giovanni rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Quarta Luciano, nato a Monteroni di Lecce il 21 dicembre 1966, domiciliato a Milano, via Lovanio n. 10, è nominato commissario liquidatore della «Cooperativa sociale Aurora a r.l.» con sede in S. Giorgio di Lomellina (Pavia), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 17 febbraio 2006, in sostituzione del Dott. Ghidotti Mauro Giovanni, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2006

*Il Ministro:* BERSANI

**06A06826**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 maggio 2006.

**Procedimento relativo alla realizzazione delle opere di cui all'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute 8 novembre 2005. Classificazione ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 801/1977.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1992, n. 177;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 ottobre 1997, n. 243;

Visto l'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1977, n. 303;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 2005, n. 229 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 30 novembre 2005, n. 244 (*Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2005, n. 279), recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute in data 8 novembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 2006, n. 13, che autorizza l'adozione di alcune misure straordinarie, necessarie a contenere e prevenire la diffusione sul territorio nazionale di patologie infettive e diffusive;

Rilevato che, al fine di dare immediata e concreta applicazione alla normativa sopra citata è stato, in particolare, disposto l'approvvigionamento di massicce scorte di medicinali di raro riscontro, vaccini ed altro materiale profilattico, l'istituzione di un centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, la realizzazione di un centro professionale di formazione per i nuclei antisofisticazione e sanità e per il personale sanitario, tecnico e amministrativo del ministero, da realizzare presso il comprensorio, denominato «magazzino centrale del materiale profilattico», sito in Roma, via dei Carri Armati, 13;

Considerato necessario assicurare un sistema di sicurezza globale sia in riferimento allo stoccaggio di medicinali di raro riscontro e vaccini, da utilizzare esclusivamente a scopi sanitari in vista di misure preventive o curative ed in particolare in caso di pandemia ed allarme, sia per quanto riguarda l'area, da destinare a centro nazionale di lotta ed emergenza;

Dato atto che, nel sito individuato, è altresì allocata la sede protetta del Ministro per la gestione delle crisi, realizzata a seguito della normativa emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per affrontare la c.d. «emergenza bioterrorismo» e assicurare la continuità dell'azione di Governo, nell'ambito di una pianificazione nazionale antiterrorismo che, tra l'altro, prevede particolari modalità di tutela per le alte cariche dello Stato;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle predette disposizioni nel rispetto di particolari garanzie di sicurezza e riservatezza dell'area in quanto, a lavori ultimati, il complesso sarà destinato a custodire una serie di atti, documenti e materiale di indubbia rilevanza per la tutela di interessi nazionali essenziali;

Ritenuto opportuno salvaguardare i principi e le istanze organizzative fondamentali per l'ordine collettivo, individuando un'area operativa riservata, protetta e resa idonea alle sopra citate funzioni;

Considerato che, al fine di rispondere adeguatamente alle suddette esigenze di tutela e segretezza, nonché di evitare la divulgazione di notizie riservate riferibili allo stoccaggio di materiale o ad avvenimenti comunque collegati alla sicurezza dell'area, appare necessario classificare, ai sensi del dell'art. 12 della legge n. 801/1977 sia la fase di progettazione delle opere che i lavori di realizzazione delle stesse;

Decreta:

Art. 1.

Il procedimento amministrativo relativo alla realizzazione delle opere e al successivo stoccaggio di materiale profilattico, di cui l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute in data 8 novembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 2006, n. 13, deve essere tutelato e classificato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante disposizioni in merito alla «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1977, n. 303.

Art. 2.

Al fine di assicurare la difesa degli interessi pubblici richiamati in premessa e, pertanto delle aree, dei documenti e delle attività connessi, è fatto espresso divieto di diffondere, pubblicare o divulgare a qualsiasi titolo notizie, atti, documenti e ogni altra cosa relativi alla realizzazione dei lavori nel comprensorio denominato «magazzino centrale del materiale profilattico», sito in Roma, via dei Carri Armati,13;

Art. 3.

Il personale del Ministero e le società e aziende impegnate in studi, progettazioni, assistenza tecnica, nonché nei lavori di realizzazione, ecc. dovranno essere abilitati con il rilascio della certificazione denominata N.O.S. (nulla osta segretezza) al fine di attestare il possesso dei requisiti di riservatezza e affidabilità e secondo i cri-

teri stabiliti nella politica di sicurezza della legge n. 801/1977, necessari a salvaguardare la tutela di interessi nazionali essenziali.

Roma, 10 maggio 2006

*Il Ministro* (ad interim): BERLUSCONI

**06A06875**

DECRETO 27 giugno 2006.

**Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza clorotoluron revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva clorotoluron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione delle sostanze attive clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, tiofanate-metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorotoluron dovevano presentare al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2006, in alternativa:

*a)* un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

*b)* l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clorotoluron non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2 comma 2 del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° marzo 2006;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 marzo 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clorotoluron revocati ai sensi dell'art. 2 comma 3 del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clorotoluron la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° marzo 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 7 marzo 2006.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 28 febbraio 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2006

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti clorotoluron, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del DM 7 marzo 2006

| Prodotto | N. reg. | Data reg. | Impresa |
|---|---|---|---|
| GRANOR | 007121 | 17/06/87 | ADICA S.r.l. |
| STORE | 012725 | 15/06/05 | EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S.r.l. |
| FRUMETOL | 006106 | 19/10/84 | ISAGRO ITALIA S.r.l. |
| FRUMETOL FLOW | 007157 | 24/06/87 | ISAGRO ITALIA S.r.l. |
| CAMAL | 006981 | 04/03/87 | SIAPA S.r.l. |
| CAMAL PASTA | 007170 | 03/07/87 | SIAPA S.r.l. |
| PACLOR FLO | 007270 | 26/11/87 | SIAPA S.r.l. |
| TERSIPLEN C 35 | 006178 | 31/01/85 | SIPCAM S.p.A. |
| DICURAN LIQUIDO | 001757 | 30/05/74 | SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A. |
| ESCURAN | 006129 | 08/11/84 | SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A. |
| CIBRAL | 008208 | 16/03/93 | SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A. |

**06A06853**

DECRETO 6 luglio 2006.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Ideal 250 FL, registrato al n. 13142.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 3 gennaio 2006 dall'impresa Cerexagri Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Ideal 250 FL uguale al prodotto di riferimento denominato Oxaren FL registrato al n. 9514 con D.D. in data 16 febbraio 1998 dell'impresa Simar S.r.l. con sede in Tromello (Pavia);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Oxaren FL dell'impresa Simar;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento.

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Ideal 250 FL è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Oxadiazon;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Cerexagri Italia S.r.l. con sede in Bivio Aspro Z.I. - Piano Tavola/Belpasso (Catania) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Ideal 250 FL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 250 e litri 1-2-3-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Chemia S.p.A. S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;

Isagro Italia S.r.l. - Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13142.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2006

*Il direttore generale:* BORRELLO

# IDEAL 250 FL

(sospensione concentrata)

DISERBANTE PER RISO ED ALTRE COLTURE

IDEAL 250 FL

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

| | | |
|---|---|---|
| OXADIAZON puro | g | 23 (=250 g/l) |
| Coformulanti* q.b. a | g | 100 |

*contiene 1,2 benzisotiazol-3 (2H)-one, può provocare una reazione allergica

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare il recipiente ben chiuso – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego –Non gettare i residui nelle fognature – Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie – Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CEREXAGRI ITALIA S.r.l.

Bivio Aspro Z.I. – 95040 Piano Tavola/Belpasso (CT)

Uffici, Via Terni, 275 – 47020 S. Carlo di Cesena (FC)

Officine di produzione: CHEMIA S.p.A. – S. Agostino (Ferrara) / ISAGRO ITALIA S.r.l. – Aprilia (Latina)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: ml 250 / litri 1 – 2 – 3 - 5 – 10 – 20 Partita n. ......

INFORMAZIONI MEDICHE

**In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza, consultare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE

IDEAL 250 FL è un erbicida ad ampio spettro d'azione da impiegarsi in trattamenti di pre-emergenza delle infestanti nelle colture di **riso, soia, girasole, ortaggi, fruttiferi, ornamentali, pioppo** e per il **trattamento delle aree incolte**.

IDEAL 250 FL è caratterizzato da una notevole durata d'azione nel terreno ed agisce sulle infestanti in germinazione per contatto diretto con il sottile strato di erbicida formatosi sulla superficie.

Tra le infestanti controllate si ricordano:

<u>monocotiledoni annuali</u>: Avena selvatica (*Avena fatua*), Giperi (*Cyperus spp.*), Eterantera bianca (*Heteranthera reniformis*), Eterantera blu (*Heteranthera limosa*), Riso crodo (*Oryza sativa*), Giavone (*Echinochloa spp.*), Loglio (*Lolium multiflorum*).

<u>monocotiledoni perennanti</u>: Eterantera (*Heteranthera rotundifolia*), Fienarola dei prati (*Poa pratensis*), contenimento delle emergenze precoci di Ciperacee della risaia

<u>dicotiledoni annuali</u>: Amaranto (*Amaranthus spp.*), Atriplice maggiore (*Atriplex patula*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Caglio asprello (*Galium aparine*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Euforbia (*Euphorbia spp.*), Farinello (*Chenopodium album*), Fumaria comune (*Fumaria officinalis*), Galinsoga comune (*Galinsoga parviflora*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Papavero comune (*Papaver rhoeas*), Poligono (*Polygonum spp.*), Porcellana comune (*Portulaca oleracea*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Senecione comune (*Senecio vulgaris*), Veronica (*Veronica spp.*);

<u>dicotiledoni perennanti</u>: Romice (*Rumex spp.*), Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

RISO

a) seminato in acqua: contro le eterantere (*Heteranthera spp.*) e contenimento delle emergenze precoci di giavoni, alisma da seme e Ciperacee **1-1,5 l/ettaro** nei terreni argillosi **1,5-2 l/ettaro** nei terreni di medio impasto, leggeri. Il trattamento deve essere eseguito 6-7 giorni prima della semina del riso:

- su risaia ancora in asciutta, su terreno già livellato pronto per l'immissione dell'acqua;
- oppure su risaia già allagata, ma dopo la livellatura e con l'acqua a livello normale (10-12 cm) previa sedimentazione delle particelle terrose in sospeso.

Dopo la semina, qualora si rendessero necessarie, si possono effettuare le asciutte.

b) seminato in asciutta o a semina diretta: **2,5 – 4 l/ettaro** in pre-emergenza.

**GIRASOLE E SOIA**: contro infestanti graminacee e dicotiledoni annuali (esclusa Stellaria media): **2-2,5 l/ettaro** in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.

**AGLIO**: contro infestanti graminacee e dicotiledoni annuali: **1,5-3 l/ettaro** in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.

**CARCIOFO, CAVOLFIORE, FINOCCHIO, CICORIA, INDIVIA, LATTUGA, MELANZANA, PEPERONE, POMODORO, TABACCO**: contro infestanti graminacee e dicotiledoni annuali: **1,5-3 l/ettaro** in pre-trapianto o in pre-emergenza delle infestanti.

**ASPARAGO**: contro infestanti annuali **1,5-3 l/ettaro**, contro Convolvolo e Vilucchione **7,5-10 l/ettaro**. Intervenire in pre-emergenza dei turioni, dopo la messa a dimora delle zampe o dopo la raccolta.

**CARCIOFO**: contro infestanti annuali **1,5-3 l/ettaro**, contro Acetosella (*Oxalis spp*) **7,5-10 l/ettaro**, intervenire dopo l'ultima lavorazione in pre-emergenza delle infestanti.

**COLTURE LEGNOSE (vivai ed impianti in produzione), ALBICOCCO, PESCO, ARANCIO, CLEMENTINO, LIMONE, MANDARINO, MELO, PERO, NOCCIOLO, OLIVO, SUSINO, VITE, ACTINIDIA**: contro infestanti annuali **3-5 l/ettaro**, contro Convolvolo ed altre perennanti **7,5-10 l/ettaro** intervenendo da caduta foglie a inizio ripresa vegetativa in pre-emergenza delle infestanti.

**VIVAI DI ORNAMENTALI, PIOPPO**: contro infestanti graminacee e dicotiledoni annuali **3-5 l/ettaro**; intervenire da caduta foglie a inizio ripresa vegetativa in pre-emergenza delle infestanti.

**GAROFANO**: contro infestanti graminacee e dicotiledoni annuali **2,4-3 l/ettaro** qualche giorno dopo la messa a dimora delle talee ed in pre-emergenza delle infestanti.

**TAPPETI ERBOSI DI GRAMINACEE: 1,3-2,5 l/ettaro** in primavera

**AREE INCOLTE** (argini di canali, fossi e scoline, sedi ferroviarie, bordi stradali, aree industriali): **10-12 l/ettaro**

Negli impieghi non risicoli, se non piove effettuare un'irrigazione dopo 10-12 giorni dal trattamento. Operare a bassa pressione, massimo 2-3 atmosfere utilizzando volumi di acqua compresi tra 1000 e 600 litri/ettaro. Dopo il trattamento non lavorare il terreno.

**COMPATIBILITÀ** - Il prodotto è compatibile con i diserbanti, quali ad es. Pendimetalin, Tiobencarb, Molinate, Sencutiuron metile, usati sulle colture menzionate.

**AVVERTENZA**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ** – Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**<u>Avvertenze</u>: Nel corso del trattamento tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.**

**Attenzione**: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON VENDERSI SFUSO

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A06872

DECRETO 13 luglio 2006.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Bellis, registrato al n. 12868.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 26 agosto 2002 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 4 novembre 2005 dall'impresa Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato 8, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato BAS 516 03 F successivamente ridenominato Bellis, contenente le sostanze attive boscalid e piraclostrobin;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione Europea n. 2002/268/CE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* L 92 del 9 aprile 2002 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva boscalid nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del 7 maggio 2004 di inclusione, fino al 31 maggio 2014, della sostanza attiva pyraclostrobin nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto fitosanitario di cui trattasi;

Vista la nota dell'Ufficio del 12 giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 15 giugno 2006, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'impresa Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Bellis, contenente le sostanze attive boscalid e pyraclostrobin, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dall'inclusione delle sostanze attive boscalid e pyraclostrobin nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Per la sostanza attiva boscalid sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

| Prodotti destinati all'alimentazione | Limiti massimi di residui (mg/kg) |
|---|---|
| Pero, melo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |

Per la sostanza attiva pyraclostrobin sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

| Prodotti destinati all'alimentazione | Limiti massimi di residui (mg/kg) |
|---|---|
| Pero, melo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,3 |

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,5 - 1 - 2,5 - 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego e in formulazione dallo stabilimento dell'impresa estera Microflo Company LLC-USA, nonché confezionato presso lo stabilimento dell'impresa estera Basf Aktiengesellschaft in Ludwigshafen - Germania;

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12868.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2006

*Il direttore generale:* BORRELLO

## Fungicida per melo e pero

### Granuli idrodispersibili

**COMPOSIZIONE**

100 g di prodotto contengono:
Boscalid puro .................. g 25,2
Piraclostrobin puro ............ g 12,8
Coformulanti ......... q. b. a g 100

**FRASI DI RISCHIO**

Nocivo per ingestione. – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. – Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

**BASF Italia Spa - Cesano Maderno (Milano)**

**Officina di produzione:**
MICROFLO Company LLC-USA

**Officina di confezionamento:**
BASF Aktiengesellschaft – Ludwigshafen - Germania

**Prodotto Fitosanitario**
**Reg. del Min. della Salute n.** __________ **del** __ / __ / ______

**Contenuto netto: 0,5 – 1 – 2,5 – 5 kg**
**Partita n.** __________

® Marchio registrato

**INFORMAZIONI MEDICHE** - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
**Terapia**: sintomatica e di supporto
**Consultare un Centro Antiveleni**

**ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.**

**Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.**

**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

**Rischi particolari** – Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di **10 metri** dai corpi idrici superficiali.

**MODO D'AZIONE** - Boscalid e piraclostrobin appartengono a due gruppi chimici distinti, le carbossianilidi e le strobilurine rispettivamente, e possiedono un diverso meccanismo di azione.

**CARATTERISTICHE** - BELLIS è un fungicida indicato per la lotta contro l'oidio del melo, la ticchiolatura del melo e del pero, la maculatura bruna del pero e le malattie fungine da conservazione di mele e pere.

**MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO** - Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.500 L/ha (per es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro indicate in tabella, con volumi superiori a 1.500 L/ha, fare riferimento alle dosi per ettolitro.

BELLIS deve essere applicato preventivamente nei periodi a rischio per le malattie delle colture autorizzate. Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione si raccomandano gli intervalli più brevi.

Per evitare l'insorgenza di resistenza, non applicare BELLIS o altri prodotti contenenti boscalid o pyraclostrobin (o altri fungicidi appartenenti alla famiglia chimica delle carbossianilidi o delle strobilurine) per più di 3 volte nell'arco dell'anno. E' consigliabile alternare BELLIS con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

| Coltura | Malattia | Dose g/hl | Dose kg/ha | Intervallo tra i trattamenti (giorni) | Numero massimo di trattamenti all'anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Melo | Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Oidio (Podosphaera leucotricha), Alternariosi (Alternaria spp.) | 55 | 0,8 | 8 - 14 | 3 |
| Pero | Ticchiolatura (Venturia pirina), Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium) | 55 | 0,8 | 8 - 14 | 3 |
| Melo e pero | Malattie da conservazione (Penicillium spp., Alternaria spp., Botrytis cinerea, Gloeosporium spp., Monilia spp.) | 55 | 0,8 | 7 - 14 | 1* |

* Trattamento eseguito in campo, prima della raccolta

**FITOTOSSICITÀ** - In tutte le prove condotte, BELLIS, impiegato da solo, non ha mai causato sintomi di fitotossicità sulle diverse varietà di melo e pero saggiate. Tuttavia, su varietà nuove, è sempre raccomandabile fare saggi preliminari su poche piante, prima di procedere al trattamento su tutta la coltura.

**COMPATIBILITÀ** - BELLIS è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione.

**PREPARAZIONE DELLA MISCELA**

- Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare.
- Riempire il serbatoio con acqua fino a metà.
- Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose necessaria.
- Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione.
- Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un detergente idoneo.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU MELO E PERO.**

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei; Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato; non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**06A06873**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 luglio 2006.

**Esami finali dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria. Anno accademico 2005-2006.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 24 luglio 1996, adottato di concerto con il Ministro della sanità;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001 adottato di concerto con il Ministro della sanità;

Vista la nota in data 23 aprile 2002 del Presidente della Conferenza dei Presidi delle facoltà di medicina e chirurgia;

Considerata la necessità di assicurare, ai sensi dell'art. 2.5 del decreto 24 luglio 1996 e dell'art. 6, comma 2, lettera *b)*, del decreto 2 aprile 2001, che gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, previsti dal decreto 24 luglio 1996 citato nelle premesse e delle lauree universitarie delle professioni sanitarie previste dal decreto 2 aprile 2001, relativi all'anno accademico 2005-2006, si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre 2006 e marzo-aprile 2007.

Gli atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio degli esami per i singoli diplomi universitari e per le singole lauree.

Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate almeno un mese prima al Ministero dell'università e della ricerca - Direzione generale dell'università e al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei comunicano ai predetti Ministeri i dati distinti per professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 2.

Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.

Art. 3.

Sono a carico delle università sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti esterni, per i quali si applicano per ciascuna sessione le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 10 luglio 2006

*Il Ministro dell'università e della ricerca:* MUSSI

*Il Ministro della salute:* TURCO

**06A06892**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2006.

**Iscrizione di due varietà di colza nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 novembre 2005, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Considerata le proposte di nuove denominazioni avanzate dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Colza

| *Codice SIAN* | *Varietà* | *Tipo* | *Responsabile conservazione in purezza* |
|---|---|---|---|
| 009431 | Cosi CS | 00 | Caussade Semences — F - |
| 009432 | Credi CS | 00 | Caussade Semences — F - |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**06A06838**

DECRETO 4 luglio 2006.

**Rettifica al decreto 27 marzo 2006, concernente: «Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà agrarie, iscritte al registro nazionale».**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2006, n. 31575, contenente: «Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà agrarie iscritte al Registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006, in particolare l'art. 2, con il quale, tra le altre, è stata cancellata dal Registro nazionale delle varietà di specie agrarie, la varietà di veccia denominata «Pietranera» per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Accertato che per la varietà sopra menzionata, la domanda di rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie era stata regolarmente presentata nei termini previsti dall'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Considerato che nello stesso decreto 27 marzo 2006, n. 31575, la sopra citata varietà era stata elencata all'art. 2 «varietà cancellate dai registri per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione», anziché all'art. 1 «varietà la cui iscrizione è rinnovata fino al 31 dicembre 2015»;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto ministeriale 27 marzo 2006 nella parte sopra citata;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 marzo 2006, n. 31575, contenente «Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà agrarie iscritte al Registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006, è modificato come segue:

la varietà di veccia denominata «Pietranera», viene depennata dall'elenco dell'art. 2 «varietà cancellate dai registri per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione» e inserita nell'elenco dell'art. 1 «varietà la cui iscrizione è rinnovata fino al 31 dicembre 2015».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**06A06813**

DECRETO 12 luglio 2006.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005, 14 dicembre 2005 e 3 aprile 2006 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA - Certificazioni Srl, con decreto del 4 aprile 2003, è stata prorogata fino al 26 agosto 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 agosto 2004, protocollo n. 65691;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 aprile 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 4 aprile 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003, già prorogata con decreti 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005, 14 dicembre 2005 e 3 aprile 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 agosto 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 aprile 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

**06A06860**

DECRETO 12 luglio 2006.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 29 novembre 2005 e 3 aprile 2006 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA - Certificazioni Srl, con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 27 agosto 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 maggio 2005, protocollo n. 62142;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Ciliegia di Marostica»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 245/02 dell'8 febbraio 2002, già prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1º settembre 2005, 29 novembre 2005 e 3 aprile 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 agosto 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

**06A06861**

---

DECRETO 12 luglio 2006.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 3 maggio 2005, 1º settembre 2005, 14 dicembre 2005 e 18 aprile 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 30 agosto 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo n. 62450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl, con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1º settembre 2005, 14 dicembre 2005 e 18 aprile 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 agosto 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

**06A06862**

---

DECRETO 12 luglio 2006.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 3 maggio 2005, 1º settembre 2005, 14 dicembre 2005 e 18 aprile 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 30 agosto 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo n. 62450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl, con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 14 dicembre 2005 e 18 aprile 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 agosto 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

**06A06863**

DECRETO 12 luglio 2006.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 14 dicembre 2005 e 18 aprile 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità S.r.l. con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 30 agosto 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo n. 62450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl, con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 14 dicembre 2005 e 18 aprile 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 agosto 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

**06A06864**

DECRETO 12 luglio 2006.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005 e 10 marzo 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato Check Fruit Srl, con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 13 agosto 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61363;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005 e 10 marzo 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 agosto 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

**06A06865**

---

DECRETO 12 luglio 2006.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005 e 10 marzo 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Check Fruit Srl, con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 13 agosto 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61364;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005 e 10 marzo 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 agosto 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

**06A06866**

DECRETO 12 luglio 2006.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 11 luglio 2005, 29 novembre 2005 e 10 marzo 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l., con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 13 agosto 2006;

Considerato che la Coop. Agricola Castelluccio a r.l. ha comunicato con nota 13 novembre 2001 di non voler rinnovare la designazione di 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l. quale organismo di controllo per la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» indicando in suo luogo l'organismo di controllo A.I.A.B. - Associazione italiana per l'agricoltura biologica, con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29;

Considerato che, poiché il predetto soggetto risulterebbe rappresentare soltanto una ridotta percentuale della produzione certificata a IGP, questo Ministero ha ritenuto di dover acquisire i pareri delle regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerato che questo Ministero con nota del 19 novembre 2002, numero di protocollo 66210 ha invitato le regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» a voler raccogliere la volontà dei singoli agricoltori in merito alla determinazione dell'organismo che dovrà operare il controllo e la certificazione della IGP «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta Lenticchia di Castelluccio di Norcia;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l., con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 11 luglio 2005, 29 novembre 2005 e 10 marzo 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 agosto 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

**06A06867**

---

DECRETO 12 luglio 2006.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Product Authentication Inspectorate Limited», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 dicembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005 e 10 marzo 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Product Authentication Inspectorate Limited con decreto 12 maggio 2000 è stata prorogata fino al 14 agosto 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 febbraio 2003, protocollo numero 60794;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Product Authentication Inspectorate Limited, con sede nel West Sussex, 65 High Street - Worthing BN 11 N e domiciliata per le attività presso Quaser, in Milano, via Savarè n. 1, con decreto ministeriale 12 maggio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005 e 10 marzo 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 agosto 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 maggio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

**06A06868**

---

DECRETO 12 luglio 2006.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 14 dicembre 2005 e 18 aprile 2006 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 30 agosto 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005, 14 dicembre 2005 e 18 aprile 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 agosto 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

**06A06869**

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 giugno 2006.

**Modifica del decreto 15 giugno 2006 di ricostituzione del comitato provinciale INPS di Modena.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MODENA

A parziale modifica del decreto n. 3 del 15 giugno 2006, con il quale è stato rinnovato il Comitato provinciale INPS di Modena;

Vista la nota trasmessa dalla UIL il giorno 5 giugno 2006, dove venivano indicati quali rappresentanti del Comitato provinciale INPS di Modena i signori Orlandi Oscar e Lugli Luciano;

Considerato che il precedente decreto dello scrivente n. 3/2006 di rinnovo della costituzione del Comitato provinciale INPS di Modena, aveva indicato erroneamente quale componente effettivo del Comitato stesso il sig. Rovatti Ennio in rappresentanza dei lavoratori dipendenti anziché il sig. Lugli Luciano, così come espressamente indicato dalla nota sopracitata;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 1 del decreto n. 3 del 15 giugno 2006, di ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Modena, di sostituire le parole erroneamente indicate «Sig. Rovatti Ennio», con le parole «Sig. Lugli Luciano», in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Si precisa che il decreto per le altre parti rimane invariato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge n. 340/2000.

Lo stesso è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 444/1994.

Modena, 27 giugno 2006

*Il direttore provinciale:* MASSI

**06A06822**

---

DECRETO 29 giugno 2006.

**Sostituzione di un componente supplente presso la Commissione provinciale di conciliazione di Asti.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASTI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 97/7168 del 21 dicembre 1973 con cui è stata istituita la Commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota protocollo del 21 giugno 2006 (pervenuta a questo Ufficio in data 23 giugno 2006) con la quale la U.I.L. di Asti, comunica di sostituire il proprio componente supplente, la sig.ra Chiara Maffè, poiché dimissionaria, all'interno della precitata Commissione provinciale di conciliazione, con il sig. Uppo Silvano;

Vista la nota del 19 giugno 2006 (pervenuta a questo ufficio il 23 giugno 2006) con la quale la precitata sig.ra Chiara Maffè conferma a questo ufficio le dimissioni da componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori;

Decreta:

Il sig. Uppo Silvano è nominato membro supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Asti di cui all'art. 410 c.p.c. quale rappresentante dei lavoratori - UIL Asti - in sostituzione della sig.ra Chiara Maffè, dimissionaria.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Asti, 29 giugno 2006

*Il direttore provinciale* (ad interim): NAPOLI

**06A06748**

---

DECRETO 30 giugno 2006.

**Sostituzione di due componenti della speciale commissione per gli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso.**

IL DIRETTORE
PROVINCIALE REGGENTE DEL LAVORO
DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 836 del 28 marzo 2006 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e alla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 837 del 28 marzo 2006 di nomina dei rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota prot. n. 2204/8/1 del 7 giugno 2006 e la successiva nota di rettifica prot. n. 2549/8/1 del 28 giugno 2006 con le quali l'UNASCOM di Treviso segnalava quali membri della speciale commissione per gli esercenti attività commerciali, il sig. Marco Simeon in sostituzione, in quanto deceduto, del cav. Alberto Favarato e il sig. Pietro Gobbo in sostituzione del dott. Luca Bertuola che, in quanto anche attuale rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato I.N.P.S., ha già funzione di presidente della succitata speciale commissione;

Decreta:

I signori Marco Simeon e Pietro Gobbo vengono nominati membri della speciale commissione per gli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso, in sostituzione, rispettivamente, del cav. Alberto Favarato e del dott. Luca Bertuola.

Treviso, 30 giugno 2006

*Il direttore provinciale reggente:* PARRELLA

**06A06747**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 marzo 2006.

**Modificazione del decreto 22 febbraio 2006, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Sibiola S.c. a r.l.», in Serdana.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 22 febbraio 2006 con il quale la società cooperativa «Sibiola S.c. a r.l.», con sede in Serdana (Cagliari) è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto che sul decreto ministeriale sopracitato sono stati erroneamente riportati i dati del notaio presso cui è stato rogitato l'atto di sostituzione, indicato in «dott. Sacchi Giorgio di Tuscania (Viterbo) anziché dott. Bartoli Ercole di Cagliari»;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 3 novembre 2005, limitatamente all'indicazione del notaio dott. Bartoli Ercole di Cagliari;

Decreta:

Il decreto ministeriale 3 novembre 2005 con il quale la società cooperativa «Sibiola S.c. a r.l.», con sede in Serdana (Cagliari) è stata sciolta per atto d'autorità è rettificato limitatamente all'indicazione del notaio presso cui è stato rogitato l'atto di costituzione, dott. Bartoli Ercole di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A03952**

---

DECRETO 31 marzo 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Loredana Zotic, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Loredana Zotic, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola elementare considerata come scuola dell'obbligo (scuola secondaria inferiore), conseguito in Croazia presso la scuola elementare in lingua italiana «Galileo Galilei» di Umago (Croazia), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 14 febbraio 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, unitamente all'esperienza maturata in Italia in imprese del settore, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA - Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Loredana Zotic, nata a Capodistria (Jugoslavia) il 15 aprile 1958, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2006

*Il direttore generale:* SPIGARELLI

**06A06749**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Albano Laziale.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Albano Laziale per il giorno 26 giugno 2006.

*Motivazione.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio di Albano Laziale ha comunicato a questa direzione regionale con nota n. 1/2006 del 26 giugno 2006 che, a causa di un black out di zona, non è stato possibile effettuare i collegamenti con i server dell'Ufficio e quindi non è risultato possibile erogare alcun tipo di servizio all'utenza.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi dell'atto:*

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre ???? n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1,).

Roma, 10 luglio 2006

*Il direttore regionale:* DE MUTIIS

**06A06763**

PROVVEDIMENTO 19 luglio 2006.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Pavia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico sito a Pavia, nel giorno 22 giugno 2006, per assemblea del personale.

*Motivazioni.*

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Pavia, con nota prot. n. 1681 datata 7 luglio 2006, ha comunicato la chiusura al pubblico degli sportelli per l'intero giorno del 22 giugno 2006, causa assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota prot. n. 5173/2006/14/4 datata 11 luglio 2006, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi.*

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia della entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 19 luglio 2006

*Il direttore regionale:* MAZZARELLI

**06A06850**

## AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 11 luglio 2006.

**Declassamento a posto doganale delle sezioni doganali di: Fornasette, Palone, Biegno, Cremenaga, Porto Ceresio, Salatrio, Clivio e San Pietro di Clivio; soppressione delle sezioni doganali di Ponte Tresa Lago e Porto Ceresio Lago, istituite con decreto 13 novembre 1994, n. 176, e mai attivate.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, n. 176, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e, in particolare, l'allegato 5;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visti gli articoli 4, comma 2, 5, 6, comma 3, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione delle finanze;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, concernente l'avvio delle agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle dogane circa la competenza del direttore regionale sulla modifica dell'organizzazione interna di ciascun ufficio;

Vista la nota protocollo n. 8097 del 27 giugno 2006 con la quale il direttore della Circoscrizione doganale di Varese, in considerazione della limitatissima operatività e nella prospettiva dell'istituzione dell'Ufficio delle dogane di Varese, ha proposto:

1. il declassamento a posto doganale delle sezioni doganali di:

Fornasette, dipendente dalla Dogana di Luino;

Cremenaga - Porto Ceresio - Saltrio - Clivio - San Pietro di Clivio dipendenti dalla Dogana di Varese.

2. la soppressione delle sezioni doganali di: Ponte Tresa Lago e Porto Ceresio Lago dipendenti dalla Dogana di Varese, istituite con decreto ministeriale 13 novembre 1994, n. 176 e mai attivate.

Ritenute valide tali considerazioni;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Le sezioni doganali Fornasette, Cremenaga - Porto Ceresio - Saltrio - Clivio - San Pietro di Clivio: sono declassate a posto doganale;

Le sezioni doganali Ponte Tresa Lago e Porto Ceresio Lago: sono soppresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 luglio 2006

*Il direttore generale:* FIORILLO

06A06823

DETERMINAZIONE 20 luglio 2006.

**Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Caserta.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. n. 39826 dell'11 novembre 2005 della Direzione regionale per la regione Campania e Calabria relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Caserta;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

*Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Caserta*

A far data dal 27 luglio 2006 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Caserta, dipendente dalla Direzione regionale per la Campania e Calabria.

Alla data di cui al comma 1 è soppressa: la Sezione operativa territoriale di Caserta.

L'Ufficio delle dogane di Caserta ha competenza territoriale in materia doganale e accise sulla provincia di Caserta.

L'Ufficio delle dogane di Caserta assume le competenze della soppressa Sezione operativa territoriale di Caserta nonché quelle della Circoscrizione doganale di Napoli e dell'Ufficio tecnico di finanza di Napoli, relativamente alla provincia di Caserta.

La Circoscrizione doganale di Napoli mantiene la competenza territoriale sulle province di Napoli e Benevento.

L'Ufficio tecnico di finanza di Napoli mantiene la competenza territoriale, in materia di accise, sulla provincia di Napoli.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Caserta vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori della Circoscrizione doganale di Napoli e dell'Ufficio tecnico di finanza di Napoli, relativamente alla provincia di Caserta, nonché quelle del direttore della soppressa Sezione operativa territoriale di Caserta.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Caserta è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Caserta assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 20 luglio 2006

*Il direttore dell'Agenzia:* GUAIANA

**06A06845**

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 10 luglio 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto.**

### IL DIRETTORE REGIONALE DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale l'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzione regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Taranto prot. n. 9810 del 29 giugno 2006 con la quale il direttore summenzionato Ufficio ha comunicato che in data 28 giugno 2006 a causa di un black-out il Servizio di pubblicità immobiliare non ha potuto completare le procedure di fine giornata per cui la repertoriazione degli atti è stata effettuata sono in data 29 giugno alle ore 10; e che a causa del medesimo black-out il Servizio accettazione atti ha avuto inizio alle ore 9,45 del 29 giugno 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 4 luglio 2006 con nota prot. n. 634/06 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto nei giorni del 28 e 29 giugno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 10 luglio 2006

*Il direttore regionale reggente:* DI TARDO

**06A06812**

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 luglio 2006.

**Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001.** (Deliberazione n. 132/06/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 luglio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità: Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/37/CE del 30 giugno 1997;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e successive modificazioni;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante «Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico»;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;

Visto il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 583/01/CSP del 26 luglio 2001 e le successive modifiche approvate dalle delibere n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, n 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 e n. 105/05/CSP del 28 luglio 2005;

Rilevato che l'art. 12 della legge quadro sull'inquinamento acustico del 6 ottobre 1995, n. 447, nell'integrare le disposizioni in materia di pubblicità radiotelevisiva contenute all'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, introducendo un comma 2-*bis* recante il divieto di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, ha esteso alla vigilanza e alle sanzioni nella materia *de qua* le previsioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di pubblicità ingannevole, di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Rilevato che il testo unico della radiotelevisione recato dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, all'art. 54, comma 1, lettera *i)*, n. 3), ha abrogato il comma 2-*bis* dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Rilevato che l'art. 4 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trasfuso nell'art. 4, comma 1, lettera *c)* del testo unico della radiotelevisione ha disposto che le trasmissioni pubblicitarie e le televendite siano riconoscibili e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente

percezione, con esclusione di quelli che si avvalgano di una potenza sonora superiore a quella ordinaria, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;

Ritenuto — stante la funzione del testo unico della radiotelevisione di coordinamento e armonizzazione della legislazione previgente con conseguente limitazione della sua capacità innovatrice — che l'abrogazione del comma 2-*bis* dell'art. 8 sopra citato non avrebbe potuto essere disposta se non sul presupposto che il divieto di diffusione di messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella degli altri programmi, recato dall'art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 112/2004, debba essere riferito, oltre che ai mezzi attraverso cui separare e rendere riconoscibili dal resto della programmazione i messaggi pubblicitari, anche ai messaggi in sé, come conferma il tenore letterale del citato art. 4, comma 1, lettera *c)* («potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi»), testualmente riproduttivo della formulazione del comma 2-*bis* dell'art. 8, legge n. 223/1990;

Considerato che — in conseguenza della abrogazione esplicita della disposizione sostanziale di cui all'art. 8, comma 2-*bis,* della legge n. 223 del 1990, introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 447/1995, deve intendersi, altresì, implicitamente abrogato anche il comma 2 del medesimo art. 12 che rinvia, quanto alla vigilanza e al presidio sanzionatorio della norma abrogata cui è connesso e dalla quale trae origine e giustificazione, al decreto legislativo in materia di pubblicità ingannevole n. 74 del 1992;

Rilevato che il presidio sanzionatorio al divieto di diversificare la potenza sonora dei messaggi pubblicitari rispetto al resto dei programmi, quale posto dall'art. 4, comma 1, lettera *c)* della legge n. 112/2004 e trasfuso nella medesima disposizione del testo unico della radiotelevisione, è rinvenibile all'art. 51, comma 1, dello stesso testo unico, che per le violazioni delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui all'art. 4, comma 1, del citato testo unico e ai regolamenti dell'Autorità prevede il trattamento sanzionatorio (lettera *b)*) e afferma la competenza dell'Autorità ponendo specifiche norme procedimentali (lettera *c)*);

Ritenuta la necessità, al fine di salvaguardare l'effettività del divieto di diffusione di messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, di integrare il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, come modificato dalle delibere sopra citate, inserendo nella norma relativa alla riconoscibilità dei messaggi pubblicitari una apposita disposizione coerente con quanto previsto in materia di potenza sonora dei messaggi pubblicitari dal testo unico della radiotelevisione;

Considerata la difficoltà interpretativa — rimarcata dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'applicazione dell'art. 8, comma 2-*bis,* della legge n. 223/1990, in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, legge n. 447/1995 — della individuazione della nozione di «potenza sonora ordinaria dei programmi» e la conseguente opportunità di definirne il contenuto attraverso una regolamentazione «tecnica»;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. All'art. 3, comma 1, del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, sono aggiunte, in fine, le parole: «, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento».

2. Il provvedimento di cui al comma 1 recante i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento della potenza sonora è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

3. Le modifiche introdotte al regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 con la presente delibera entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino dell'Autorità e nel sito web www.agcom.it

Napoli, 12 luglio 2006

*Il presidente*
CALABRÒ

*I commissari relatori*
INNOCENZI BOTTI - SORTINO

**06A06858**

---

DELIBERAZIONE 12 luglio 2006.

**Modifiche alla delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», e successive modificazioni e integrazioni.** (Deliberazione n. 437/06/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 12 luglio 2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regola-

zione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995, e, in particolare, l'art. 2, commi 26 e 27;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003 e, in particolare, l'art. 19, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 1986 e, in particolare, l'art. 18;

Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'Amministrazione digitale»;

Vista la delibera n. 263/06/CONS del 16 maggio 2006 recante il «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari»;

Visto il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 2006, n. 25 (di seguito il Regolamento);

Ritenuta la necessità di regolamentare la pubblicazione degli atti dell'Autorità;

Ritenuto di adottare le conseguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento;

Udita la relazione del commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le modifiche al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riportate nell'allegato *A* alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 12 luglio 2006

*Il presidente*
CALABRÒ

*Il commissario relatore*
SAVARESE

ALLEGATO *A*

MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ, DI CUI ALLA DELIBERA N. 316/02/CONS DEL 9 OTTOBRE 2002

Art. 1.

Dopo l'art. 10 è inserito il seguente art. 10-*bis* (Pubblicazione degli atti dell'Autorità):

«Art. 10-*bis* *(Pubblicazione degli atti dell'Autorità)*. — 1. La pubblicazione degli atti emessi nell'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avviene sulla *Gazzetta Ufficiale*, su apposito Bollettino ufficiale pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito internet dell'Autorità, secondo le modalità indicate negli atti stessi e nei limiti indicati nei commi seguenti.

2. Il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione e le delibere che hanno rilevanza generale dell'Autorità sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Fermo quanto disposto dal comma 2, i provvedimenti dell'Autorità, nonché gli altri atti dei quali disposizioni di legge o regolamentari comunque impongano la pubblicazione, sono pubblicati nel primo numero del Bollettino Ufficiale dell'Autorità successivo alla data della loro adozione.

4. I provvedimenti e gli atti di cui ai commi 2 e 3, salvo che in essi sia disposto altrimenti, sono altresì pubblicati sul sito internet dell'Autorità, unitamente agli altri atti che comunque interessino la generalità dei cittadini.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai provvedimenti sanzionatori. Tali provvedimenti, decorsi cinque anni dalla loro pubblicazione, devono tuttavia essere collocati in apposita sezione del sito internet dell'Autorità, resa non disponibile alla diretta visione mediante motori di ricerca esterni.

6. Il Segretariato generale cura che siano resi pubblici, nelle forme e nei termini sopraindicati, i provvedimenti e gli atti dell'Autorità soggetti a pubblicazione.

7. L'Autorità può dare notizia del contenuto di tutte le decisioni a mezzo di comunicati stampa.».

**06A06874**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento in Roncosambaccio, in Fano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento in Roncosambaccio, con sede in Fano (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**06A06775**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario in Montebello, in Orciano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e Rosario in Montebello, con sede in Orciano (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**06A06776**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Rosario di Brettino, in Fano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del Rosario di Brettino, con sede in Fano (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**06A06777**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Cartoceto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Cartoceto, (Pesaro Urbino), frazione Ripalta.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**06A06778**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, in San Costanzo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, con sede in San Costanzo (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**06A06779**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in San Lorenzo in Campo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**06A06780**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Suffragio, in Saltara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Suffragio, con sede in Saltara (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**06A06781**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Cartoceto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Cartoceto. (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**06A06798**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Cartoceto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Cartoceto (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**06A06827**

### Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Fano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Fano (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**06A06828**

**Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in San Costanzo**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in San Costanzo (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**06A06829**

**Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento in S. Andrea di Suasa, in Mondavio**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento in S. Andrea di Suasa, con sede in Mondavio (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**06A06830**

**Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Orciano**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Orciano (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**06A06831**

**Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Mondavio**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Mondavio (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**06A06832**

**Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Filomena, in Montemaggiore**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2006, viene estinta la Confraternita di S. Filomena, con sede in Montemaggiore (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**06A06833**

**Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario in Rupoli, in Orciano**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2006, viene estinta la Confraternita di SS. Sacramento e Rosario in Rupoli, con sede in Orciano (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**06A06834**

**Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Suffragio, in Moncalieri**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del Suffraggio, con sede in Moncalieri (Torino), frazione di Revigliasco.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Martino Vescovo, con sede in Moncalieri (Torino).

**06A06835**

**Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento in Montesecco, in Pergola**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento in Montesecco, con sede in Pergola (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**06A06836**

**Comunicato di rettifica al sunto del decreto ministeriale 31 dicembre 2005, riguardante: «Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Parrocchia S. Giovanni Nepomuceno, in Roma».**

Si comunica che l'esatta denominazione della parrocchia citata nel sunto riportato alla pag. 87, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2006, è «Parrocchia S. Giovanni Nepomuceno Neumann».

**06A06856**

# MINISTERO DEI TRASPORTI

**Comunicato relativo alla decisione 2006/443/CE del Consiglio dell'Unione europea del 13 marzo 2006, che modifica le decisioni 2001/507/CE e 2001/509/CE per rendere obbligatori i regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite n. 109 e n. 108, relativi ai pneumatici ricostruiti.**

Si porta a conoscenza che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 181 del 4 luglio 2006 è stata pubblicata la decisione 2006/443/CE del Consiglio del 13 marzo 2006.

La decisione 2006/443/CE, che modifica le decisioni 2001/507/CE e 2001/509/CE con le quali la Comunità europea ha aderito, rispettivamente, ai regolamenti n. 109 e n. 108 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, è relativa all'omologazione della produzione dei pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore ed i loro rimorchi.

I testi dei regolamenti UN/ECE n. 109 e n. 108 allegati, rispettivamente, alle decisioni 2001/507/CE e 2001/509/CE sono sostituiti dai testi allegati alla decisione 2006/443/CE.

A partire dal 13 settembre 2006, le disposizioni dei regolamenti n. 109 e n. 108, di cui agli allegati alla decisione 2006/443/CE, si applicano obbligatoriamente per la commercializzazione, nella Comunità, dei pneumatici ricostruiti che rientrano nei campi di applicazione dei regolamenti medesimi.

**06A06888**

# AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artrocur C.M.»**

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 832 del 14 luglio 2006*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ARTROCUR C.M», nella forma e confezione: «5 % crema» tubo g 50.

Titolare A.I.C.: Interalia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via N. Tommaseo, 24 - 35131 Padova (Italia), codice fiscale 03379020260.

Confezione: «5% crema» tubo g 50.

A.I.C. n. 036188011 (in base 10), 12JCVC (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Beltapharm S.p.A. - 20095 Cusano Milanino (Milano), via Stelvio, 66, Italia (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: Ketoprofene sale di lisina 5 g;

eccipienti: acido stearico 3 g; lanolina 2 g; metile-p-idrossibenzoato 0,059 g; metilpolisilossano 8 g; monostearato di polietilenglicole 20 g; olio di vaselina 2 g; propilep-paraidrossibenzoato 0,032 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico. Trattamento delle affezioni flogistiche dolorose locali.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier relativo al farmaco: «Ketoprofene Sandoz» (A.I.C. n. 025149) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036188011 - «5% crema» tubo g 50;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036188011 - «5% crema» tubo g 50;

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06879**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano**

*Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 835 del 14 luglio 2006*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Pfizer Manufacturing Belgium N.V. con sede legale e domicilio in Rijksweg 12 - 2870 Puurs (Belgio).

Medicinale: ARACYTIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 022391015 - «100 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso o sottocutaneo» flacone polvere + fiala solvente 5 ml;

A.I.C. n. 022391039 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso o sottocutaneo» flacone polvere + fiala solvente 10 ml.

Medicinale: DALACIN C FOSFATO.

Confezioni:

A.I.C. n. 023868019 - «300 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 023868021 - «600 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 4 ml.

Medicinale: DEPO MEDROL.

Confezioni:

A.I.C. n. 017932017 - iniett. 1 f 1 ml 40 mg;

A.I.C. n. 017932029 - iniett. 3 fiale 1 ml 40 mg;

A.I.C. n. 017932043 - + lidocaina 1 fl 1 ml + 1 sir;

A.I.C. n. 017932056 - + lidocaina 3 fl 1 ml + 3 sir (sospesa);

A.I.C. n. 017932068 - + lidocaina 1 fl 2 ml + 1 sir (sospesa).

Medicinale: DEPO PROVERA.

Confezioni:

A.I.C. n. 020329013 - im sosp. 1 fl 1 ml 50 mg/ml;

A.I.C. n. 020329025 - im sosp. 1 fl 5 ml 50 mg/ml (sospesa);

A.I.C. n. 020329064 - im sosp. 1 flac. 1 ml 150 mg;

A.I.C. n. 020329076 - im sosp. 1 flac. 3,4 ml 500 mg;

A.I.C. n. 020329088 - im sosp. 1 flac. 6,7 ml 1g.

Medicinale: HALCION.

Confezioni:

A.I.C. n. 024713048 - 10 compresse 0,125 mg;

A.I.C. n. 024713051 - «0,25 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 024713063 - 20 compresse 0,125 mg;

A.I.C. n. 024713075 - 20 compresse 0,25 mg.

Medicinale: MEDROL.

Confezioni:

A.I.C. n. 014159014 - «4 mg compresse» 10 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 014159026 - «4 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 014159040 - «16 mg compresse» 20 compresse divisibili.

Medicinale: PREPIDIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 028439014 - «0,5 mg/3 g gel endocervicale» 1 siringa preriempita da 3 g;

A.I.C. n. 028439026 - «1 mg/3 g gel vaginale» 1 siringa preriempita da 3 g;

A.I.C. n. 028439038 - «2 mg/3 g gel vaginale» 1 siringa preriempita 3 g.

Medicinale: PROSTIN E 2.

Confezione: A.I.C. n. 027114014 - «0,75 mg/0,75 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 0,75 ml.

Medicinale: PROSTIN VR.

Confezione: A.I.C. n. 026381020 - iv 1 fiala 1 ml 0,5 mg/ml.

Medicinale: SOLU CORTEF.

Confezioni:

A.I.C. n. 013469010 - «100 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino 2 ml;

A.I.C. n. 013469022 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino 2 ml;

A.I.C. n. 013469034 - «500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino 4 ml.

Medicinale: SOLU MEDROL.

Confezioni:

A.I.C. n. 023202017 - im iv 1 f 1 ml 40 mg;

A.I.C. n. 023202043 - im iv 1 f 2 ml 125 mg;

A.I.C. n. 023202056 - im iv 1 f + f 8 ml 500 mg;

A.I.C. n. 023202068 - im iv 1 f + f 16 ml 1000 mg;

A.I.C. n. 023202070 - 1 flac. 2 g + 1 flac. 32 ml im iv.

Medicinale: TROBICIN.

Confezione: A.I.C. n. 022735017 - im 1 flac. 2 g + 1 fiala 5 ml,

sono ora trasferite alla società: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in s.s. 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06878**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Misodex»

*Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 836 del 14 luglio 2006*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pfizer Holding Und Verwaltungs-GmbH con sede legale e domicilio in Pfizerstrasse 1 - 76139 - Karlsruhe (Germania).

Medicinale: MISODEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 027307014 - «200 mcg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 027307026 - «400» 30 compresse 400 mcg (sospesa),

è ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in s.s. 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06877**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentia»

*Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 838 del 14 luglio 2006*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Selvi Laboratorio Bioterapico S.p.a. (codice fiscale 10717650153) con sede legale e domicilio fiscale in via Lisbona, 23 - 00198 Roma.

Medicinale: PENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036663019 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036663021 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036663033 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule,

è ora trasferita alla società: So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06887**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epirestil»

*Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 839 del 14 luglio 2006*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l (codice fiscale 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: EPIRESTIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036666016 - «0,125 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036666028 - «0,25 mg compresse» 20 compresse,

è ora trasferita alla società: Sigma Tau Generics S.p.a. (codice fiscale 08065951009) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06886**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indobufene FG»

*Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 840 del 14 luglio 2006*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società FG S.r.l. (codice fiscale 01444240764) con sede legale e domicilio fiscale via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: INDOBUFENE FG.

Confezione: A.I.C. n. 036759013 - «200 mg compresse» 30 compresse divisibili,

è ora trasferita alla società: Sigma Tau Generics S.p.a. (codice fiscale 08065951009) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: Indobufene Sigma Tau Generics.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06885**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo FG»

*Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 841 del 14 luglio 2006*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società FG S.r.l. (codice fiscale 01444240764) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: ATENOLOLO FG.

Confezione: A.I.C. n. 036543015 - «100 mg compresse» 42 compresse divisibili,

è ora trasferita alla società: Sigma Tau Generics S.p.a. (codice fiscale 08065951009) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma).

Con conseguente variazione della denominazione in: Atenololo Sigma Tau Generics.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06884**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Getason»

*Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 842 del 14 luglio 2006*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l (codice fiscale 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: GETASON.

Confezione: A.I.C. n. 036665014 - «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g,

è ora trasferita alla società: Sigma Tau Generics S.p.a. (codice fiscale 08065951009) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06883**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

*Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 843 del 14 luglio 2006*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Carlo Erba O.T.C. S.r.l. (codice fiscale 08572280157) con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

Medicinale: ACTUALENE.

Confezioni:

A.I.C. n. 033359011 - «0,5 mg compresse» 2 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 033359023 - «0,5 mg compresse» 4 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 033359035 - «0,5 mg compresse» 8 compresse.

Medicinale: FARLUTAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 015148024 - 12 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 015148036 - 10 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 015148075 - im 1 flacone 150 mg (sospesa);

A.I.C. n. 015148087 - «500 mg/2,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone;

A.I.C. n. 015148099 - «1 g/5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone;

A.I.C. n. 015148101 - 30 compresse 250 mg (sospesa);

A.I.C. n. 015148125 - «500 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 015148137 - «500 mg/5 ml sospensione orale» 30 flaconcini;

A.I.C. n. 015148149 - «1 g/10 ml sospensione orale» 15 flaconcini,

sono ora trasferite alla società: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in s.s. 156 km 50, 04010 Borgo San Michele (Latina).

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06882**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tersacin»

*Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 844 del 14 luglio 2006*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Zeus S.r.l. (codice fiscale 01597401205) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (Roma).

Medicinale: TERSACIN.

Confezione: A.I.C. n. 035229018 - «400 mg compresse rivestite» 14 compresse,

è ora trasferita alla società: So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06881**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biocalcin»

*Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 845 del 14 luglio 2006*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Esseti Farmaceutici S.p.A. (codice fiscale 01172090639) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Mille, 40 - 80046 Napoli.

Medicinale: BIOCALCIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027795018 - 5 fiale 50 u.i. 1 ml;

A.I.C. n. 027795020 - 5 fiale 100 u.i. 1 ml,

è ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a. (codice fiscale 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A06880**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Avviso relativo all'estratto del Ministero dell'interno, recante: «Riconoscimento civile della personalità giuridica della parrocchia S. Giovanni Battista del la Salle, in Roma».** (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 30 agosto 2005).

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 2 del sommario e alla pag. 29, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 30 agosto 2005, dove è scritto: «Riconoscimento civile della personalità giuridica della parrocchia S. Giovanni Battista *del* la Salle, in Roma.», leggasi: «Riconoscimento civile della personalità giuridica della parrocchia S. Giovanni Battista *de* la Salle, in Roma.».

**06A06855**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-172) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | **località** | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | **PERUGIA** | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 90018 | **TERMINI IMERESE (PA)** | CESEL SERVIZI | Via Garibaldi, 33 | 091 | 8110002 | 8110510 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **400,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **220,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **285,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **155,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **780,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **412,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **652,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **342,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di* € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **320,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **185,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 1,00 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **180,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.